



**MOVIMENTO 5 STELLE
FORLÌ**

**VADEMECUM
RAPPRESENTANTI DI LISTA**

**ELEZIONI POLITICHE
4 MARZO 2018**



Il rappresentante di lista, in base alla normativa elettorale italiana, è la persona incaricata di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio per conto di una forza politica


altri soggetti:
presidente
segretario
scrutatori



Il rappresentante di lista si trova quindi nel seggio per assicurare lo svolgimento corretto delle operazioni tutelando, in via principale, gli interessi del soggetto politico che lo ha nominato rappresentante e, in linea generale, la non violazione di norme.



Si consiglia di stabilire un rapporto di collaborazione con il presidente di seggio al fine di poter svolgere il ruolo nel miglior modo possibile, essendo nella responsabilità del presidente la conduzione del seggio elettorale.



Occorre prestare la massima attenzione allo svolgimento delle operazioni **ma senza mai ostacolarle**. Il rispetto reciproco consentirà di poter ottenere un giusto riscontro alle proprie istanze.

Qualora si riscontrino delle violazioni evidenti o presunte violazioni, è sempre bene parlarne col presidente di seggio, invitarlo a verificare ed, eventualmente, a ripristinare il corretto rispetto delle norme.



Ogni qualvolta ci si trovi in una situazione in cui si ritiene non ripristinato il rispetto delle regole, si invita il rappresentante di lista a chiedere al presidente del seggio di annotare a verbale una sua dichiarazione, che dovrà essere del tipo:

“Il sottoscritto ...ecc. ecc. dichiara che è avvenuto quanto segue: ecc. ecc.”, indicando sempre l’orario in cui i fatti sono avvenuti.



IL PRESIDENTE

- sovrintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio elettorale di Sezione

Compiti e poteri del presidente

Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori,
decide su:

- difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
 - reclami, anche orali, e proteste;
 - contestazioni e nullità dei voti.



È importante dunque tener sempre in considerazione ai nostri fini che, qualunque sia l'oggetto della contestazione che possa insorgere all'interno del seggio, **il potere di assumere la decisione finale, per quanto "provvisoria", in quella sede spetta pur sempre unicamente al presidente** (il quale risponde delle decisioni assunte con propria responsabilità, anche penale). Spetterà poi eventualmente ad altri organi il compito di valutare l'operato di questi. **Tale controllo, tuttavia, potrà avvenire solo ed esclusivamente in caso di contestazione formalmente annotata a verbale. Eventuali irregolarità riscontrate, se non annotate a verbale, non potranno essere prese in considerazione successivamente.**



In ogni caso, dopo aver operato la contestazione, se del caso e nei modi dovuti, è bene non esasperare mai i toni e mantenere un atteggiamento collaborativo ed il più possibile disteso e neutrale. Non dimentichiamo, tra l'altro, che tra i poteri del Presidente rientra anche quello di disporre
l'allontanamento di chi "disturbi" le operazioni di voto.

Egli può far espellere o persino arrestare i componenti del seggio o gli elettori o chiunque altro disturbi lo svolgimento delle operazioni elettorali o commetta reato.



In particolare, ci sono due momenti in cui occorre prestare la massima attenzione:

1

autenticazione schede il sabato pomeriggio alle 16.00

2

spoglio dei voti domenica sera alle 23.00



1) Autenticazione delle schede

- Apposizione della firma da parte di uno scrutatore;
- Apposizione del timbro della sezione;

Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del sabato.

**durante le operazioni di autenticazione delle schede,
nessuno può allontanarsi dalla sala.**

Controllare che non vengano sottratte schede!!!

Il presidente determina il numero delle schede da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione. ,
il presidente le ripartisce tra gli scrutatori del seggio.

Le schede devono essere autenticate dai componenti del seggio.



NOVITA': le schede elettorali sono dotate di un'appendice cartacea munita di un "**tagliando antifrode**" con un codice progressivo alfanumerico generato in serie.

Dopo che l'elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio l'**appendice con il tagliando è staccata dalla scheda** e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna. Solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell'urna



In caso di irregolarità

GRAVI: il codice non combacia, o la scheda non è la stessa che era stata data: le schede sono timbrate e messe da parte e l'elettore non può votare più

NON GRAVI: se il tagliando si è staccato (anche per incuria dell'elettore) ma il codice combacia, viene considerata "scheda deteriorata" la scheda è timbrata e messa da parte e gliene viene data un'altra, è ammesso fare questo solo una volta, non di più



2) Spoglio dei voti

Le schede devono essere estratte singolarmente dall'urna e, solo dopo aver deliberato sull'assegnazione del voto, si potrà estrarre la scheda successiva dall'urna.

Quando venga rinvenuta una scheda bianca o nulla, immediatamente il presidente del seggio deve apporre il bollo e la scheda deve essere immediatamente vidimata dallo stesso e da almeno due scrutatori.



Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta.

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame.


Si richiama attenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di spoglio, registrazione voti e sull'ordine di svolgimento delle operazioni stesse.

La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi.


(Cfr. artt. 68 e 104, terzo comma, T.U. n. 361/1957)




VOTO VALIDO




VOTO NULLO



VOTO VALIDO



VOTO VALIDO



OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio


Le operazioni di scrutinio avranno inizio dopo aver concluso alcuni riscontri (accertamento del numero dei votanti, chiusura e spedizione del plico contenente le liste per la votazione usate nel seggio, ecc.) e dovranno svolgersi **senza alcuna interruzione.**

Le schede possono essere toccate solo dai componenti del seggio.


Tutti i casi di contestazione di schede andranno risolti immediatamente e non, come fanno alcuni presidenti di seggio, raggruppandole, alla fine dello spoglio.




VOTO VALIDO




VOTO NULLO



VOTO VALIDO



VOTO VALIDO



Casi di nullità

La norma recita: “la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumerne la volontà effettiva dell’elettore”.


Rosatellum: no schede parzialmente valide/nulle come una volta

Possono verificarsi due diverse specie di nullità:


- a) nullità del voto**
- b) nullità della scheda**




VOTO VALIDO




VOTO NULLO



VOTO VALIDO



VOTO VALIDO



a) Nullità del voto si ha quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore, presenti irregolarità tali da rendere nulla l'espressione del suffragio o, quanto meno, soggetta a contestazioni.

E cioè quando:


- 1) non sia quella prescritta, non porti la firma dello scrutatore o il bollo della sezione**
- 2) presenti scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.**

Quanto ai segni di riconoscimento nel corso dello spoglio dei voti il dubbio più frequente riguarda l'individuazione di segni o scritte che sono possibile segno di riconoscimento dell'elettore e quindi, potenzialmente, manifestazione di un vizio della volontà; in questo caso il voto è nullo perché espresso in violazione del principio di libertà e segretezza del voto.


E' chiaro che i segni che possono invalidare il voto sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, dei segni tipografici o di altro genere.




VOTO VALIDO




VOTO NULLO



VOTO VALIDO




VOTO VALIDO



b) Nullità della scheda si verifica quando l'elettore ha votato in modo tale da rendere impossibile l'identificazione della sua volontà.

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo della sezione oppure della firma scrutatore, non portano alcuna espressione di suffragio, né segno o tracce di scrittura.



Voti contestati


Il presidente del seggio decide sull'assegnazione o meno dei voti contestati sentiti gli scrutatori. Il parere degli scrutatori è **obbligatorio** ma non vincolante.

Il principio fondamentale, è quello di salvaguardare la validità del voto ogni qual volta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

Nel verbale deve essere indicato il numero complessivo delle schede che contengono voti contestati e non assegnati. Per ogni scheda contestata, sia nel caso che venga assegnata sia nel caso che non venga assegnata, devono essere indicati:

- **il motivo della contestazione**
- **la decisione presa dal presidente**

**devono essere vidimate e firmate da almeno 2 scrutatori
e inbustate in buste diverse**



Nel caso quindi in cui ci si trovi di fronte ad una scheda dalla validità incerta, sul presupposto che, come sopra già sottolineato, **spetta sempre al presidente la decisione finale, il rappresentante potrà chiedere di far mettere a verbale la propria dichiarazione:**

“il sottoscritto ... etc., prende atto della decisione assunta dal presidente e contesta la scheda per i seguenti motivi ... etc.”



**I RAPPRESENTANTI DI LISTA
POSSONO VOTARE NEL SEGGIO DOVE SVOLGONO
LA FUNZIONE,
ANCHE SE DI ALTRO COMUNE,
PURCHÈ MUNITI DI TESSERA ELETTORALE E
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.**



Compiti del Rappresentante di lista

Il compito principale del rappresentante di lista consiste nel
prevenire eventuali irregolarità
ai danni del gruppo politico che egli rappresenta.

In nessun caso egli può ostacolare o rallentare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali:

il presidente di seggio, consultati gli scrutatori, può disporre l'allontanamento dei rappresentanti che esercitino pressioni sugli elettori o sebbene richiamati due volte, continuino a intralciare le operazioni (in questi casi è prevista anche **la pena della reclusione da due a cinque anni, oltre a una sanzione pecuniaria**)



Cosa può fare un Rappresentante di lista

- **trattenersi all'esterno della sala della votazione, durante l'intervallo di tempo in cui questa rimane chiusa**
- **assistere a tutte le operazioni, sedendo al tavolo del seggio elettorale o in sua prossimità**
- **indossare un bracciale o un distintivo (spilla) recante esclusivamente il contrassegno della lista o del soggetto che egli rappresenta;**
- **chiedere al presidente di seggio e al segretario di inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni, in caso di proteste o irregolarità**
- **apporre la propria firma sui verbali, sui plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni svolte, sulle strisce di chiusura dell'urna e sui sigilli posti sulle finestre e sulla porta di accesso alla sala.**



Cosa non può fare un Rappresentante di lista

- **toccare le schede elettorali**

I rappresentanti di lista possono richiedere al Presidente del seggio di visionare le schede elettorali, ma senza toccarle. **Anche perchè questo distrae per primi voi**

- **effettuare propaganda politica**

cautela nel dialogare con elettori conosciuti, quando questi, come sovente accade, domandino delle indicazioni per il voto. Il divieto di svolgere qualsiasi forma di propaganda elettorale, nei giorni della votazione, vige entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

- **redigere elenchi di persone che si siano astenute dal voto oppure, al contrario, che abbiano votato**



Indennità e permessi

I rappresentanti di lista, se lavoratori dipendenti, **hanno diritto a permessi retribuiti** per tutto il tempo in cui si svolgono le operazioni elettorali, quindi **dalle ore 16:00 di sabato fino alla conclusione delle operazioni la domenica.**

Inoltre hanno diritto ad un giorno di riposo retribuito da concordare con il datore di lavoro, solitamente il lunedì subito dopo le votazioni"

Ai rappresentanti di lista non spetta invece alcuna indennità in denaro. Per la fruizione dei predetti benefici occorre **dare previa comunicazione al datore di lavoro della partecipazione alle operazioni elettorali e produrre successivamente l'apposita attestazione rilasciata dal Presidente del seggio.**



DOMANDE ?